

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
***PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 COMMA
2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2015***
CODICE CIG: 74254879B6

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia di lavoro interinale, di seguito detta anche Agenzia somministratrice e/o Appaltatore, cui affidare il servizio per 36 mesi di somministrazione di lavoro, per le seguenti figure professionali:

- n. presunto massimo contemporaneo di 19 lavoratori con mansioni di operatore ecologico / autista, livello 2A e 3A, del vigente CCNL Utilitalia, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell'ambito del servizio di competenza della ACSEL S.p.A. TERRITORIO DELLA VALLE SUSA presso i cantieri di S.Ambrogio TO, S.Giorio di Susa TO, Oulx TO o in altri servizi gestiti dalla ACSEL S.p.A. per i quali necessiterà l'impiego dei lavoratori somministrati sopra indicati, indicativamente il numero delle persone richieste varierà di mese in mese a seconda delle necessità andando presumibilmente da un minimo di n. 2 persone per il mese di ottobre ad un massimo di 19 persone nel mese di dicembre. L'impiego dei lavoratori verrà effettuato dalla ACSEL S.p.A. sulla base di singole richieste di somministrazione che saranno effettuate di volta in volta in relazione alle effettive esigenze fino alla data di scadenza dell'appalto.

Pertanto, l'importo posto a base di gara ha valore meramente presuntivo e non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che potrà richiedere prestazioni del servizio in aumento e/o in riduzione rispetto all'importo posto a base di gara e nulla potrà pretendere la ditta aggiudicataria se non verranno raggiunti gli importi di appalto.

I contratti di somministrazione di manodopera verranno forniti nel pieno rispetto della disciplina di cui agli articoli 30 e seguenti del d.l.vo 81/2015 e solo allorché ricorrano i presupposti e requisiti richiesti dalla citata normativa.

2. IMPORTO A BASE D'ASTA E PROROGA

L'importo a base di gara ammonta ad **euro 1.597.289,35** presunti, oltre IVA, per 36 mesi di servizio. Tale importo corrisponde al fabbisogno di personale stimato in via presuntiva per la durata dell'appalto che potrà essere somministrato alla stazione appaltante dall'Agenzia somministratrice e, pertanto, non sarà vincolante per l'ACSEL S.p.A.. L'importo è stato calcolato stimando, per il periodo di 36 mesi, la necessità di 62.015 ore

di servizio per il costo orario pari a 24,53 €/ora tutto moltiplicato per 1,050 (moltiplicatore posto a base di gara) da cui:

Costo del lavoro: $62.015 * 24,53 = 1.521.227,95 \text{ €}$

Moltiplicatore 1,050: $1.521.227,95 * 1,050 = 1.597.289,35 \text{ €}$

quindi il "costo" del moltiplicatore è pari a: $1.597.289,35 - 1.521.227,95 = 76.061,40 \text{ €}$

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per un tempo pari a 6 mesi, strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, l'importo della proroga è pari ad € 232.285,00 (€ 221.223,81 di costo del lavoro ed € 11.061,19 costo del moltiplicatore).

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, **il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.829.574,35** (euro unmilioneottocentoventinovecinquecentosettantaquattro/35) al netto di Iva.

3. INDIVIDUAZIONE DEI VALORI RETRIBUTIVI BASE

Il trattamento retributivo per il personale somministrato di cui all'articolo 1, che precede, è quello previsto dal vigente CCNL Utilitalia in relazione al livello di inquadramento e posizione parametricale indicate, più precisamente per un operaio di livello 3A. L'ACSEL s.p.a. si riserva di richiedere, qualora servisse, personale anche di livello 2A cui verrà applicato il trattamento retributivo per il suo livello d'inquadramento. I valori retributivi sono riportati in appendice al presente capitolato.

4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di mesi 36 a decorrere dal verbale di avvio di esecuzione del contratto.

5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI SUI LAVORATORI SOMMINISTRATI.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore cura, diligenza ed attenzione, rimanendo responsabile nei confronti dell'ACSEL SPA di eventuali danni ad esso derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto.

Tale disposizione costituisce espressione di un principio generale in materia di responsabilità dell'appaltatore ferme le disposizioni normative specifiche dettate in materia di somministrazione di lavoro in relazione alle peculiarità del rapporto intercorrente tra utilizzatore, somministratore e lavoratore.

L'appaltatore dichiara che nei confronti dei lavoratori somministrati sarà garantita l'osservanza della disciplina dettata dagli articoli 30 e seguenti del d.l.vo 81/2015 e della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La perdita delle prescritte autorizzazioni e/o abilitazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto comporterà il diritto del committente/utilizzatore di revocare immediatamente e senza preavviso alcuno l'affidamento oggetto del presente contratto.

L'appaltatore pone, preferibilmente, a disposizione della Aysel s.p.a. personale che abbia maturato precedenti esperienze lavorative presso altri gestori di servizio pubblico comparabili con la stazione appaltante.

Il personale richiesto dalla Aysel s.p.a. dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Appaltatore, in relazione alle mansioni che dovrà espletare presso Aysel s.p.a. in conformità al livello di inquadramento economico – normativo richiesto.

Il personale richiesto dalla Aysel s.p.a. dovrà essere in possesso di patente di guida, di tipo C.

In ogni caso, prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo a disposizione dall'Appaltatore verrà sottoposto ad un colloquio, da parte dei Dirigenti e/o Funzionari e/o delegati competenti della Aysel s.p.A., teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto.

I prestatori di lavoro di volta in volta somministrati sono soggetti ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

L'orario di lavoro sarà di 38 ore settimanali, fatta salva la possibilità di chiedere al lavoratore prestazioni straordinarie o in regime di reperibilità, ove se ne verificasse la necessità.

Il trattamento economico e normativo sarà corrispondente a quello previsto per i lavoratori di pari livello di inquadramento economico-normativo applicato dalla Aysel s.p.a. ivi compresi, secondo le decorrenze stabilite, gli eventuali miglioramenti economici derivanti

dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione.

I prestatori di lavoro somministrati, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività avranno titolo, secondo quanto stabilito nella contrattazione decentrata integrativa vigente presso la Aysel s.p.a., all'erogazione dei connessi trattamenti.

Eventuali indennità accessorie (reperibilità), rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia somministratrice che provvederà ad erogare i corrispondenti valori economici, salvo rimborso da parte della Aysel s.p.a..

La Aysel s.p.a. si impegna ad adottare nei confronti del lavoratore somministrato tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base.

La Aysel s.p.a. provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Aysel.

In base alle esigenze della stazione appaltante nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di durata del singolo contratto di somministrazione potrà essere prorogato.

Entro il giorno 03 di ogni mese l'Appaltatore dovrà inviare un file aggiornato dei lavoratori attivi per consentire l'elaborazione delle buste paga.

Entro il giorno 03 di ogni mese l'Appaltatore dovrà inviare un file aggiornato contenente l'anzianità dei lavoratori attivi.

6. DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Per il servizio di somministrazione oggetto del presente Capitolato, la Aysel s.p.a. dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:

- a) numero dei lavoratori da somministrare nonché la descrizione del profilo professionale richiesto e del corrispondente livello di inquadramento economico-normativo;
- b) data di inizio e durata prevista del contratto di somministrazione;
- c) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- d) modalità della prestazione lavorativa richiesta;
- e) il trattamento economico e normativo;

- f) presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- g) il luogo e l'orario delle prestazioni lavorative;
- h) L'Appaltatore si impegna ed obbliga a fornire i contratti di somministrazione di manodopera richiesti dal committente/utilizzatore entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla richiesta della ACSEL S.p.A..

La richiesta della ACSEL S.p.A. dovrà essere formulata per iscritto e potrà essere trasmessa all'appaltatore anche via fax.

7. OBBLIGHI DELL'AGENZIA SOMMINISTRATRICE E DELL'ACSEL

La Aysel s.p.a. e l'Appaltatore si obbligheranno reciprocamente alle garanzie come di seguito indicate:

- a) l'Agenzia somministratrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro somministrato le retribuzioni entro i periodi di paga contrattualmente o convenzionalmente stabiliti;
- b) l'Agenzia somministratrice si impegna a dare immediata comunicazione alla Aysel s.p.a. dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo secondo le disposizioni di seguito all'uopo previste. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, l'Appaltatore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita;
- c) l'Agenzia somministratrice è obbligata a fornire alla Aysel s.p.a. copia delle buste-paga dei lavoratori somministrati attestanti la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto), della contribuzione versata e degli integrativi corrisposti;
- d) l'Agenzia somministratrice è obbligata al versamento, secondo le scadenze stabilite, degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei;

- e) l'Agenzia somministratrice provvederà alla formazione e addestramento dei lavoratori somministrati circa l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) La Aysel s.p.a. comunicherà all'Agenzia somministratrice il CCNL da applicarsi nonché i relativi trattamenti retributivi e previdenziali e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
- g) La Aysel s.p.a. corrisponderà all'Agenzia somministratrice unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia stessa ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi;
- h) La Aysel s.p.a., nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia somministratrice che avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad essa spettante;
- i) La Aysel s.p.a., nel caso in cui le mansioni cui è adibito il lavoratore somministrato richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, informerà il lavoratore medesimo, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. INTERRUZIONI

L'interruzione del singolo contratto di somministrazione per cause imputabili alla Aysel s.p.a. comporterà comunque il diritto dell'Agenzia somministratrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza della somministrazione richiesta.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia somministratrice, questa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni lavorativi (incluso il giorno della richiesta).

Nel caso in cui l'Agenzia somministratrice non provvedesse alla sostituzione o la Aysel s.p.a. non l'accettasse, il singolo contratto si intenderà risolto.

9. SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, ad insindacabile giudizio della Aysel s.p.a., l'Agenzia somministratrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore somministrato nel termine perentorio fissato dal periodo di prova.

Nel caso di assenze continuative del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie, che superino il 5% della durata del singolo contratto di somministrazione, l'Agenzia somministratrice si impegna, qualora richiesto, a sostituire il lavoratore somministrato. In tal caso la Aysel s.p.a. dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

10. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall'Agenzia somministratrice come previsto dall'art. 35 del D.L.vo n. 81/2015.

La Aysel s.p.a. dovrà, quindi, tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70.

L'Agenzia somministratrice porterà a conoscenza della Aysel s.p.a. tutte le comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare.

Saranno a carico dell'Agenzia somministratrice i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

11. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Aysel s.p.a. si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia somministratrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell'Agenzia stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Tali controlli verranno effettuati dal Direttore dell'esecuzione del contratto della Aysel s.p.a. e/o da soggetto da questi delegato.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'Agenzia somministratrice dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, e fatto salvo ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

La cauzione definitiva sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito. L'attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal Responsabile del Procedimento della Aysel s.p.a.. Pertanto, la restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta, su richiesta dell'Agenzia somministratrice, dal Responsabile del Procedimento della Aysel s.p.a. al termine del contratto e quando l'appaltatore avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità della stipula del contratto.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO DELL'AGENZIA

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dalla Aysel s.p.a., mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- a) frode, negligenza, contravvenzione nell'esecuzione del contratto;
- b) mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 7, lett. a) e d), in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- c) gravi e reiterate inadempienze conseguenti alle verifiche di rispondenza e qualità di cui al precedente art. 7 e/o inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- d) sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura ad esso equiparata;
- e) subappalti e/o cessione, totale e/o parziale, del contratto;
- f) perdita dei requisiti previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- g) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 4 del D.L.vo n.276/2003;
- h) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara e nel corso del rapporto contrattuale;

Nei casi sopra indicati dalla lettera a) alla lettera h) la Aysel s.p.a. provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Resterà salva, in ogni caso, per la Aysel s.p.a., la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia somministratrice comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita ai sensi del presente capitolato tecnico prestazionale, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali, nonché il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

13. PAGAMENTI

La Aysel s.p.a. si obbliga a corrispondere all'Agenzia somministratrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal lavoratore somministrato, la tariffa oraria derivante dall'offerta, oltre IVA, sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dal contratto collettivo di riferimento.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Aysel s.p.a., in persona del Direttore dell'esecuzione del contratto, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia somministratrice.

La Aysel s.p.a. corrisponderà all'Agenzia somministratrice unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia stessa ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi comprese quelle derivanti da festività del calendario civile.

La Aysel s.p.a. effettuerà il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore con cadenza mensile, entro trenta giorni fine mese data fattura, previo le prescritte verifiche di legge, l'accertamento e verifica della regolarità dello svolgimento del servizio, del numero di ore effettivamente rese, degli importi fatturati e delle prescritte verifiche di legge.

La Aysel s.p.a. prima di effettuare il pagamento del compenso dovuto dall'Appaltatore procederà con le disposizioni di cui all'articolo 23 del Contratto.

14. RISERVATEZZA

L'Agenzia somministratrice aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196.

15. PENALI

In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei lavoratori somministrati e/o di loro sostituzione nei termini previsti dalla presente parte del capitolato tecnico prestazionale (articolo 5) verrà applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo totale contrattuale presunto, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Qualora l'importo delle penali dovesse superare il 10 per cento dell'importo totale contrattuale presunto, IVA esclusa, il contratto sarà risolto di diritto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore.

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura di selezione dell'Agenzia Somministratrice per l'impiego di personale somministrato con contratto di lavoro a tempo determinato ed il contratto di appalto dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente.

In particolare dovranno essere osservati i principi e le disposizioni previste:

- dal DPR 30.06.1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- dalle disposizioni di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- dalla Legge 14.02.2003, n. 30, "Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- dal d.l.vo 10.09.2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- dal d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50;
- dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto vigente;
- dal D.Lgs. 81/2015
- dal d.l.vo 9.04.2008, n. 81, e successive modificazioni "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- dal CCNL applicabile all'Agenzia somministratrice;
- dal vigente CCNL Utilitalia;

- dalle norme del Codice Civile;
- dalle disposizioni normative in materia di imposte, tasse e contributi;
- dalle disposizioni in materia di antimafia.

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, nonché dalla normativa nazionale in materia di appalti di pubblici servizi.

VALORI RETRIBUTIVI BASE

| LIVELLI | RETRIB. ANNUA LORDA | CONTR. INPS | TFR | FASDA | RUBES | PREVIAMBIENTE | INAIL | TOTALE | COSTO ORARIO |
|---------|------------------------|----------------|------------|----------|---------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| 2A | € 25.839,10 | € 7.599,28 | € 1.914,01 | € 278,00 | € 28,00 | € 120,00 | € 1.033,56 | € 36.811,95 | € 23,34 |
| 3A | € 27.166,72 | € 7.989,73 | € 2.012,35 | € 278,00 | € 28,00 | € 120,00 | € 1.086,67 | € 38.681,47 | € 24,53 |